



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2023-2024**

## **Comunicato Ufficiale N. 411 del 24/05/2024**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**197) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI CAVE ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GIACCHE EMANUELE FINO AL 15/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – COLLE DI FUORI ASD del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024**

Con delibera pubblicata il 29.02.2024 sul C.U. n. **289** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **CITTA DI CAVE ACADEMY – COLLE DI FUORI ASD del 25/02/2024 – Campionato Prima Categoria**, irrogava la sanzione della squalifica fino al 15/2/2026 all'allenatore GIACCHE' EMANUELE perché “[..] *Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro al termine della gara lo avvicinava colpendolo con uno schiaffo sulla nuca causandogli dolore. (art. 35 commi 1 - 2 del CGS) [..]*”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che anche dalle affermazioni riportate nel referto arbitrale si evincesse come al verificarsi del fatto contestato l'arbitro fosse voltato di spalle; lo stesso, voltatosi, essendosi trovato davanti l'allenatore Giacché lo avrebbe incolpato dell'accaduto sebbene questi avesse subito fatto presente di non esser stato lui a colpirlo, ricostruzione che sarebbe stata puntualmente confermata nell'immediato anche da due testimoni.

Ancora, la reclamante sottolineava come in ogni caso il gesto, ancorché deprecabile, non avesse di fatto arrecato alcuna conseguenza tale da richiedere un referto ospedaliero e che la situazione descritta non fosse assolutamente di pericolo; tanto è vero che non si era reso necessario nemmeno l'intervento delle forze dell'ordine e l'arbitro aveva lasciato l'impianto sportivo

tranquillamente e senza alcun problema.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione giorno 11/04/2024 questa Corte procedeva all'audizione del direttore di gara, il quale dichiarava di essersi voltato dopo aver avvertito lo schiaffo dietro la nuca, e di aver identificato il sig. Giacché che si trovava dietro lo stesso.

Nel merito, l'arbitro dichiarava che lo schiaffo ricevuto non era affatto forte, tanto da aver percepito solo un lieve dolenzia sul momento senza segni e/o conseguenze di sorta.

Questa Corte procedeva dunque alla disamina del referto arbitrale in cui il direttore di gara espressamente aveva affermato: “[...] *al termine della gara venivo accerchiato dai giocatori e dalla panchina della società ospitante. Una volta riuscito ad uscire dal terreno di gioco, nei pressi dei spogliatoi, di nuovo accerchiato dai giocatori e dai dirigenti della società ospitante, l'allenatore Giacché Emanuele mi colpiva con uno schiaffo dietro la nuca, causandomi del dolore passato con immediatezza. Una volta entrato nello spogliatoio ed averlo chiuso continua a ricevere offese e minacce anche da persone esterne al campo di gioco che erano riusciti ad entrare nella zona degli spogliatoi. Alla fine riescivo ad uscire senza problemi e tranquillo dall'impianto sportivo [...]*”.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati.

Preliminarmente, osserva il Decidente come la ricostruzione dei fatti descritta nel referto arbitrale - che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS - laddove si afferma che il sig. Giacché ha dato uno schiaffo alla nuca al direttore di gara, risulti attendibile e affatto contraddittoria.

In sede di audizione il direttore di gara ha precisato come, ancorché fosse voltato di spalle rispetto al sig. Giacché nel momento in cui riceveva lo schiaffo, lo stesso si era voltato immediatamente, trovando solo questi appena dietro di lui, con ciò smentendo la tesi della reclamante.

Di talché, è ragionevole ritenere con una probabilità elevata prossima alla certezza, che la condotta sia stata posta in essere dal sig. Giacché.

Per altro verso, deve evidenziarsi come il direttore di gara, al pari della reclamante, non abbiano fornito il nominativo del presunto effettivo colpevole, non essendo certo sufficiente limitarsi ad affermare l'estraneità dell'allenatore senza offrire alcuno spunto probatorio a proprio discarico.

Ciò posto, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo, a diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto resa dal Giudice di primo grado.

A tal riguardo, infatti, osserva il Decidente come all'esito dell'istruttoria espletata che i fatti *de quibus* siano risultati sussumibili nella “*condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*” di cui all'art. 36 CGS, piuttosto che nell'alveo della fattispecie della “*condotta violenta che abbia provocato una lesione personale*”, di cui all'art. 35 CGS, contestata al Sig. Giacché.

Come noto, l'art. 35 CGS definisce *condotta violenta* “*ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.*”

Si configura, pertanto, la violazione della disposizione sopra richiamata, ogni qualvolta sia posta in essere una condotta connotata da “*intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata da altri*” (ex multis, Corte giust. Fed. C.U. n.161/2014), a prescindere dall'aver, in concreto, cagionato o meno la lesione personale; qualora la lesione personale sussista e risulti attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, la sanzione irrogata è raddoppiata.

Devono essere, invece, ricondotte alla diversa fattispecie descritta dall'art. 36 CGS non solo le ipotesi di condotte *ingiuriose* in senso stretto (quali offese verbali lesive dell'onore, decoro e dignità della persona), o *irrispettose* - di cui ai commi 1 lett a) e 2 lett.a) - bensì anche le *condotte gravemente irrispettose che concretizzano in un contatto fisico*, - di cui ai commi 1 lett b) e 2 lett.b).

In particolare, ben rientrano in detta ultima categoria fattispecie riconducibili alla c.d. “*ingiuria reale*” che, secondo la giurisprudenza penale, si configurano allorché siano posti in essere comportamenti materiali i quali, tuttavia, spiegando una violenza di entità inavvertibile e simbolica, costituiscono una manifestazione di disprezzo nei confronti di colui al quale sono diretti - essendo ciò indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (Cassazione penale, n. 27737/2019; n. 12674/2010; n. 1801/1985), che per la natura, le modalità e la tenuità

dell'azione, non presentino i caratteri della *violenza in senso stretto* (Corte Spor. App. n. 204/2020), profilandosi quali esternazioni di gesti di protesta e/o sprezzanti, equiparabili ad una grave offesa con contatto fisico; contatto fisico che, come noto, deve "*integrare gli estremi della volontaria aggressività, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata*" (Corte Spor. App. SSUU, n. 146/2019).

Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, osserva il decidente come dalla documentazione in atti, nonché all'esito dell'audizione dell'arbitro la condotta ascrivibile al Sig. Giacchè presenti i connotati poc'anzi richiamati, di cui all'art. 36 CGS c.2 lett.b) e non quelli della condotta violenta di cui all'art. 35 CGS.

A fondamento della suesposta derubricazione muovono le seguenti considerazioni:

1) la condivisibile osservazione della reclamante, secondo cui il gesto non avrebbe evidenziato, invero, alcuna conseguenza fisica in capo all'arbitro;

2) i chiarimenti in merito alla dinamica dei fatti, resi in sede di audizione dall'arbitro.

Il riferimento è, evidentemente, alla particolare tenuità del colpo ricevuto, confermata dallo stesso arbitro, tanto è vero che la lieve percezione fisica avvertita in quel frangente, è sparita immediatamente, come ha dichiarato lo stesso direttore di gara.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado non risulta congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Giacche Emanuele a 10 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

**234) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CONTI MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 SGS DEL 11/04/2024**

**(Gara: SPQ VELLETRI CALCIO – CITTA DI FORMIA CALCIO del 7/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024**

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società SPQV Velletri Calcio ha impugnato la decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del proprio allenatore Conti Marco, chiedendo la rivisitazione ed una riduzione della sanzione, alla luce di quanto realmente accaduto nonché del reale comportamento tenuto dal Conti, diverso da quanto riportato dall'arbitro nel suo referto. Esaminati gli atti, si evince che il Conti, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive ed ingiuriose. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) che prevede la sanzione minima di n. 4 gare, a cui si aggiunga una gara per l'espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**246) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL TIRRENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.367 LND DEL 26/04/2024 (Gara: SPORTING ANIENE – REAL TIRRENO del 23/04/2024 – Coppa Lazio Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Real Tirreno ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva disposto, in accoglimento del reclamo di controparte, la ripetizione della gara in epigrafe. Il Giudice di primo grado aveva rilevato come la gara non avesse avuto uno svolgimento regolare in quanto l'Arbitro, erroneamente, non aveva consentito l'identificazione e l'utilizzazione di un calciatore arrivato sul terreno di gioco e previamente iscritto nella distinta di gara ma non presente all'atto dell'appello iniziale della sua squadra.

Lamenta la reclamante l'ingiustizia della decisione in quanto, pur convenendo con l'evidente errore commesso dal direttore di gara, eccepisce che, a mente di regolamento, le irregolarità formali sull'identificazione dei calciatori non costituiscono un errore tecnico e non hanno effetto sulla validità della gara.

Il reclamo è infondato.

Nella specie non si tratta di un errore di identificazione o di omissioni formali nell'effettuazione delle procedure relative, in quanto una identificazione, per ammissione del direttore di gara, non vi è mai stata.

Nel caso di specie il direttore di gara ha impedito la partecipazione alla gara di un calciatore che ne aveva diritto ed, in tal modo, ha alterato ingiustamente il potenziale tecnico di una squadra rispetto all'altra.

Sussistono quindi tutti gli estremi per dichiarare la gara irregolare e disporre la ripetizione come, correttamente, ha fatto il Giudice Sportivo la cui decisione merita integrale conferma.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**249) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA TECCHIENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRIONI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 SGS DEL 18/04/2024**

**(Gara: ATLETICO VEROLI A.S.D. – POLISPORTIVA TECCHIENA del 14/04/2024 – Campionato Under 15 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Polisportiva Tecchiena; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**251) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LIBERTAS CENTOCELLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCHI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 LND DEL 18/04/2024**

**(Gara: LIBERTAS CENTOCELLE – ASTREA del 13/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024**

La società Libertas Centocelle impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta l'ammenda di euro 100,00 perché propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, offendevano l'arbitro e la squalifica di 5 giornate inflitta al proprio calciatore Simone Picchi per aver sferrato, al termine della gara, un calcio ed una spinta ad un calciatore avversario ed offeso l'arbitro.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che fossero stati i propri sostenitori ad offendere l'arbitro durante la seconda frazione di gioco visto che, tra l'altro, la propria squadra stava vincendo la gara e quindi non vi era motivo di contestare l'operato arbitrale; relativamente alla condotta del proprio calciatore sanzionato, la società chiariva che lo stesso si era prodigato unicamente a separare i calciatori delle due squadre che si erano scontrati, a fine gara, creando un parapiglia, né aveva offeso l'arbitro.

Questa Corte, riunitasi in modalità remota in data 09/05/2024, esaminati gli atti ufficiali non ritiene di poter accogliere il reclamo.

Dal dettagliato referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, emerge che, per l'intera seconda

frazione di gioco, sostenitori di entrambe le squadre, rivolgevano al direttore di gara espressioni gravemente offensive; a fine gara, a seguito di una rissa scoppiata tra tesserati delle due compagini, il calciatore Simone Picchi (capitano della Libertas Centocelle), dava una spinta ed un calcio ad un calciatore avversario e proferiva espressioni offensive verso l'arbitro.

Da tutto ciò, appare legittima sia la sanzione pecuniaria inflitta alla Libertas Centocelle che la sanzione disciplinare irrogata al calciatore, capitano della stessa squadra, così come l'entità delle stesse.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**254) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FC GROTTI CELONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.148 SGS DEL 26/04/2024**

**(Gara: ACCADEMIA CALCIO FRASCATI – FC GROTTI CELONI del 20/04/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società FC Grotte Celoni; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**256) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DOGANELLA CALCIO 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LO CONTE MORENA FINO AL 20/06/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE NERONI PIERLUIGI FINO AL 14/05/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORDI MATTIA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.94 LND DEL 24/04/2024**

**(Gara: POLISPORTIVA CARSO – DOGANELLA CALCIO 2004 del 20/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024**

La società Doganella Calcio 2004 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta:

L'inibizione a carico del dirigente Morena Lo Conte sino al 20/06/2024, per aver rivolto, al termine della gara, frasi ingiuriose ed irrispettose all'arbitro;

La squalifica sino al 14/05/2024 a carico dell'allenatore Pierluigi Neroni, per aver proferito, al termine della gara, espressioni irrispettose all'arbitro;

la squalifica per 3 gare al calciatore Mattia Cordi, per aver rivolto all'arbitro espressioni irrispettose

al termine della gara.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, contestava i fatti così come inquadrati dal direttore di gara, negando che i propri tesserati avessero proferito nei confronti di quest'ultimo espressioni irrispettose.

Questa Corte, riunitasi in modalità remota in data 09/05/2024, esaminati gli atti ufficiali non ritiene di poter accogliere il reclamo.

In via preliminare va dichiarato inammissibile, ex art. 137 comma 3 lett. b c.g.s., il reclamo avverso la squalifica inflitta all'allenatore Neroni, perché inferiore ad un mese.

Nel merito, leggendo il referto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge che al 45° minuto della seconda frazione di gioco, il dirigente Morena Lo Conte, pronunciava frasi ingiuriose ed irrispettose all'indirizzo dell'arbitro, dopo che quest'ultimo aveva concesso due minuti di recupero. Relativamente alla condotta del calciatore Mattia Cordi, sempre dal referto arbitrale emerge che quest'ultimo, dopo il triplice fischio di gara, si avvicinava all'arbitro minacciandolo ed insultandolo; veniva allontanato dal campo, solo grazie all'intervento di un proprio compagno di squadra.

Da ciò si evince, quindi, come siano provate le condotte poste in essere sia dal dirigente Lo Conte che dal calciatore Cordi al termine della gara; chiarito ciò, questo Collegio, ritiene congrua l'entità delle sanzioni disciplinari comminate dal Giudice di 1° grado ex art. 36 c.g.s..

Infatti, detta disposizione normativa prevede, attualmente, la sanzione minima di 2 mesi di inibizione per il dirigente e 4 giornate di squalifica per il calciatore colpevoli di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Neroni Pierluigi, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**257) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIZZELLI MATTIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 SGS DEL 30/04/2024**

**(Gara: LODIGIANI CALCIO 1972 – URBETEVEVERE CALCIO del 28/04/2024 – Finali Titolo Under 17 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Lodigiani Calcio 1972; esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, commi 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Pertanto, questa Corte,

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**258) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERIA MORENO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 30/04/2024**

**(Gara: STERPARO – REAL CASSINO del 28/04/2024 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024**

Con reclamo ritualmente notificato la Società Sterparo ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 371 LND del 30/04/2024, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Tiberia Moreno per 5 gare effettive, in quanto *“espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a) del CGS).”*

In sede di gravame la società reclamante, pur riconoscendo giusti i provvedimenti adottati dall'Arbitro, instava per una riduzione della squalifica in quanto le proteste del calciatore non erano sfociate in minacce ed erano dovute alla tensione dell'incontro.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Sterparo a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, atteso che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Nel caso di specie emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – che il predetto calciatore ha posto in essere nei confronti del direttore di gara una condotta ingiuriosa e minacciosa, che è stata sanzionata con il minimo edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S..

A tale squalifica deve aggiungersi anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell'espulsione inflittagli dall'Arbitro.

Pertanto, la sanzione irrogata appare del tutto congrua ed in linea con la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell'incontro per cui è procedimento.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 24 maggio 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli